

Parabita, 10 gennaio 2019

**Preg.mo Sindaco del Comune di Patù**

**Preg.mo Dirigente dell'Area Tecnica  
del Comune di Patù**

**comune.patule@pec.rupar.puglia.it**

**OGGETTO: Istanza della Società "KIRE Immobiliare srl" - prot. n. 4840 del 10.11.2017 relativa ad un progetto per l'allestimento di una Spiaggia Libera con Servizi e un pontile galleggiante da realizzarsi in località "San Gregorio". Osservazioni.**

La scrivente Associazione, presente ed operante nel territorio della provincia di Lecce in rappresentanza degli interessi diffusi concernenti la tutela del territorio e delle sue bellezze naturali, paesaggistiche e culturali, avendo preso in esame gli elaborati relativi all'istanza di cui all'oggetto, intende esplicitare le seguenti osservazioni.

#### **PREMESSO**

- che la Società "KIRE Immobiliare srl" in data 10.11.2017 ha presentato istanza per l'allestimento di una Spiaggia Libera con Servizi e di un pontile galleggiante lungo un tratto di costa della Marina di San Gregorio di proprietà demaniale marittima;
- che il tratto di costa in questione oggi è liberamente e frequentemente utilizzato dai cittadini risiedenti o proprietari di immobili a San Gregorio, da numerosi cittadini dei comuni dell'hinterland nonché da un gran numero di turisti particolarmente affezionati a questo luogo anche in ragione della sua naturalità e asperità;
- che le attuali utenze di questo tratto di costa, anche nel periodo estivo di media affluenza, utilizzano tutte le aree a parcheggio comunali disponibili (a pagamento e non) presenti lungo le Vie Magellano, Colombo, Duilio, Vespucci, Italia, Coppi, De Cuberten, De Gasperi, Nuvolari, Ferrari e Kennedy e su diverse altre strade della Marina di San Gregorio;
- che il tratto di costa su cui insiste l'intervento proposto (in catasto Foglio 10, particella 1309 ex p.lla 119) nel territorio di Patù ricade su un'area classificata dal Piano Regionale delle Coste P.R.C. della Regione Puglia come C3 S2 (bassa criticità all'erosione e media sensibilità ambientale) e che in via prioritaria essa è destinata a spiaggia libera con servizi e, in via subordinata a stabilimenti balneari, solo a seguito di adeguate metodologie di verifica ambientale;

- che tutta l'area prospiciente la costa di San Gregorio è classificata quale S.I.C. per la presenza di posidonia (Capo S. Gregorio-Punta Ristola – Codice IT9150034);
- che l'area in cui insiste il progetto in epigrafe ricade in zona a Pericolosità Geomorfologica Elevata (PG2) come stabilito dall'Autorità di Bacino della Puglia;
- che l'area in cui insiste il progetto in epigrafe ricade nel geosito codice CGP0120 "depositi miocenici di Capo San Gregorio" sottoposto a tutela ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009 n.33 della Puglia che, per effetto dell'art.6 comma 6, impone il divieto di *"alterare il regime idrico con l'effettuazione di scavi, sbancamenti e colamenti, alterare la morfologia del terreno, asportare o danneggiare affioramenti rocciosi"*;
- che il Progetto in questione prevede - tra l'altro - la realizzazione di un pontile galleggiante di notevoli dimensioni (800 mq) sul quale saranno collocati un gran numero di ombrelloni, un chiosco-bar, alcuni tavoli, diverse sedute e due piscine;

### RILEVATO

- che il Piano Comunale delle Coste P.C.C. del Comune di Patù - se pur adottato - non è stato ancora approvato (così come evidenziato dallo stesso estensore del progetto) tant'è che recentemente la Giunta Municipale, con Del. n. 78 del 21/08/2018, ha PRESO ATTO *"...dell'esigenza di tutela del paesaggio e della costa secondo profili di scelte di localizzazione compatibili con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela del delicato equilibrio della fascia costiera"* e CONSIDERATO *"che le peculiarità delle località marine comunali necessitano di particolare cautela alla luce delle esigenze di tutela del litorale e di accorta valutazione dell'impatto antropico sul tratto di costa interessato e che, pertanto, si reputa necessario esprimere indirizzo ai tecnici progettisti di espungere, e in tal caso aggiornare gli elaborati tecnici, la previsione di nuovi spazi da destinare a Stabilimenti balneari o a Spiagge libere con Servizi..."* ragion per cui le previsioni di detto Piano ad oggi non possono risultare assolutamente attendibili per legittimare la richiesta in questione, sia nella localizzazione dello stabilimento sia nella tipologia delle opere, tra cui l'installazione di pontili galleggianti antistanti lo stabilimento;
- che, in virtù di quanto stabilito nella Delibera n. 78/2018 della G.M. del Comune di Patù, il P.C.C. che dovrà essere approvato potrà prevedere una diversa destinazione delle aree in cui insiste il progetto presentato dalla Società "KIRE Immobiliare srl";
- che la relazione presentata dal proponente, circa l'individuazione delle aree di parcheggio a servizio dello stabilimento da realizzarsi, fa riferimento a quanto riportato nel P.C.C. di Patù (adottato e non approvato) in merito alla disponibilità dei parcheggi (a pagamento e non) presenti sulle strade comunali Magellano, Colombo, Duilio, Vespucci, Italia, Coppi, De Cuberten, De Gasperi, Nuvolari, Ferrari e Kennedy, nonché sulla realizzazione di un parcheggio di interscambio nell'ex officio Filanto;
- che la presenza dell'antico Porto messapico cui si fa riferimento nella Relazione che accompagna il progetto in questione (quale motivazione a supporto della realizzazione del pontile galleggiante) risulta un'ipotesi impraticabile che va rigettata al proponente

in quanto, proprio l'esistenza di tale testimonianza archeologica, dovrebbe inibire (anche l'idea) di realizzare un qualsiasi manufatto in tale tratto di costa così importante;

- che nella relazione che accompagna il progetto non si rilevano (se non in forma parziale) le indicazioni sulle tecniche che saranno adottate, come stabilito dall'Art. 8.7 delle N.T.d.A. del Piano Regionale delle Coste, specificatamente al Punto A) del 1° Obiettivo attinente il recupero delle acque grigie e al Punto A) del 2° Obiettivo sull'installazione di pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua destinata ai servizi;
- che il Progetto in questione prevede - tra l'altro - la realizzazione di un pontile galleggiante di notevoli dimensioni (800 mq) e di pericolo per la sicurezza marittima sul quale saranno collocati un gran numero di ombrelloni, un chiosco-bar, alcuni tavoli, diverse sedute e due piscine;

### CONSIDERATO

- che i concetti espressi nel Paragrafo 4 della Relazione che accompagna l'istanza in questione (*Il CONCEPT*) e per le quali si intende giustificare l'intervento risultano essere del tutto opinabili per il fatto che molti dei servizi che vengono indicati (punti 5, 6, 8, 9, 10) risultano obbligatori per chi realizza e gestisce tali strutture, mentre altri (punti 1, 4, 6) sarebbero solo strumentali agli interessi della Società, se un "tentativo di accattonaggio" nei confronti della pubblica amministrazione, o ancora (punti 2, 3, 7) un "tentativo di distrazione" per chi intendesse eccepire la bontà dell'intervento;
- che nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata (P.G.2) sono esclusivamente consentiti:
  - A) *gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio geologico e geotecnico da cui risulti la compatibilità con le condizioni di pericolosità che gravano sull'area;*
  - B) *Ulteriori tipologie di intervento sono consentite a condizione che venga dimostrata da uno studio geologico e geotecnico la compatibilità dell'intervento con le condizioni di pericolosità dell'area ovvero che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato. Detto studio, unitamente ai progetti preliminari delle opere di consolidamento e di messa in sicurezza dell'area, sono soggetti a parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino secondo quanto previsto agli artt. 12, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. Qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, è ammessa la contestualità. In tal caso, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità.*

- che per tutti gli interventi ricadenti in aree PG2 l'Autorità di Bacino, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, chiede la redazione di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilità dell'area interessata;
- che l'art.6 comma 6 della legge regionale 4 dicembre 2009 n.33 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico" della Puglia impone il divieto di *"alterare il regime idrico con l'effettuazione di scavi, sbancamenti e colma menti, alterare la morfologia del terreno, asportare o danneggiare affioramenti rocciosi"* nelle aree censite come geosito;
- che la costa del Comune di Patù è fortemente interessata da fenomeni di cedimenti franosi e dalla presenza di falesie e pertanto, essendo che molti tratti non risultano utilizzabili per la libera balneazione, risulterebbe necessario precludere la realizzazione di nuovi Stabilimenti Balneari e/o di Spiagge Libere con Servizi;
- che l'Art. 13 delle N.T.d.A. del P.R.C. stabilisce che *"La progettazione di un'opera marittima deve essere preceduta da studi, indagini e rilievi il cui livello di approfondimento sarà commisurato all'importanza dell'opera e alla fase di progettazione della stessa. Gli studi devono riguardare: le caratteristiche della spiaggia emersa e di quella sommersa, il clima ondoso del paraggio e il regime delle correnti costiere. Al fine di evitare che l'evoluzione dell'area interessata dalle opere marittime da realizzarsi influenzi i tratti di litorali adiacenti, gli studi, le indagini ed i rilievi devono essere estesi all'intera Unità Fisio-grafica (U.F.)."*;
- che la maggior parte delle utenze turistiche (locali e non) presenti nella Marina di S. Gregorio, unitamente a diversi studiosi del territorio, sono particolarmente interessate alla tutela integrale dei litorali e a godere della bellezza delle coste tant'è che - nel corso degli anni - numerose e continue sono state iniziative (raccolte di firme, dibattiti, happening, ecc..) per contrastare interventi invasivi che - nel migliore dei casi - andrebbero ad occultare il paesaggio e il panorama;
- che, in prossimità dell'area ove è previsto lo stabilimento in questione, il progetto prevede un non meglio specificato "percorso di connessione che parte da Via A. Vespucci: infatti detto progetto manca di una planimetria che dettagli la posizione del percorso, con relative sezioni trasversali/dettagli costruttivi di tutte le opere di accesso al suddetto stabilimento. Pertanto appare molto probabile che per tale percorso debbano essere eseguiti interventi di sbancamento e/o riconfigurazione morfologica per consentire un agevole accesso in un'area che invece attualmente risulta praticabile solo a piedi. Infatti, circa la inevitabile invasività degli interventi di viabilità di cantiere provvisoria e definitiva, con le conseguenti modifiche dell'assetto geomorfologico ed idrogeologico, si evidenzia che gli stabilimenti in questione saranno dotati di serbatoi di accumulo di 1500 litri e vasche Imhoff di 1000 litri, che come è noto devono essere oggetto di periodici interventi di smaltimento tramite auto-spurgo e - pertanto - sarà necessario provvedere alla realizzazione di una idonea viabilità che, se da un lato deve garantire la transitabilità in sicurezza di mezzi pesanti, dall'altro determinerebbe una pesante modifica dell'assetto del territorio, con significativi sovraccarichi agenti proprio nelle zo-

ne in progressiva erosione definite semplicisticamente “tasche sabbiose e ciottolose”, e che invece sono zone ad elevato rischio di instabilità.

- che la Capitaneria di Porto di Gallipoli con la propria ordinanza n.72 del 19.06.2018 ha vietato “*la balneazione, la navigazione, la sosta e l’ancoraggio di tutte le unità navali in genere, la pesca professionale e/o sportiva con qualunque tecnica nonché l’espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie professionale e/o ludico sportiva connessa agli usi del mare, nonché ogni altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi del mare*” negli specchi d’acqua antistanti alcuni tratti della costa del Comune di Patù tra cui quello interessato dal progetto in questione;
- che la Capitaneria di Porto di Gallipoli con un propria nota prot.n.3443 del 02.06.2018 ha espresso parere sfavorevole al Piano Comunale delle Coste e segnatamente a tutte le opere e le strutture da realizzarsi in mare evidenziando, nelle motivazioni, la carenza di documentazione tecnica e le criticità per la sicurezza della navigazione e della balneazione;

#### **CHIEDE**

- che l’istanza prodotta dalla Società “KIRE Immobiliare srl” venga rigettata, non disponendo dei necessari requisiti ambientali ed urbanistici, per la mancanza degli studi previsti dalle normative in materia, per le incompatibilità e criticità territoriali che insistono nella zona interessata dall’intervento e per la carenza dei servizi necessari al funzionamento delle attività;

#### **SI RISERVA**

- di attivare ogni ulteriore azione nelle sedi competenti al fine di tutelare gli interessi diffusi rappresentati.

*Marcello Seclì*

*Presidente Italia Nostra – Sezione Sud Salento*

